

Sentenza della Suprema corte su un caso di indebita percezione di erogazioni pubbliche

110%, sequestro a maglie larghe

Frodi: sì alla confisca del prodotto e del profitto del reato

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Superbonus 110, sequestro a maglie larghe nel caso di frodi: è quanto emerge dalla sentenza n. 37138 del 12 settembre scorso, con cui la terza sezione penale si è pronunciata sul reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche in un caso di lavori di ristrutturazione eccedenti il reale valore di quelli effettivamente eseguiti onde accedere ai benefici statali rientrati nell'agevolazione del superbonus nella forma dello sconto in fattura, e ha affermato che si può procedere al sequestro e alla confisca sia del prodotto che del profitto del reato, identificando, nel caso in esame, il prodotto nel credito illecitamente creato, ed il profitto nella cessione dello stesso.

L'accusa e il sequestro. Nella vicenda di specie, il Tribunale di Macerata aveva rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo di crediti di imposta da superbonus emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, in relazione al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter c.p., ovvero di quella norma che, salvo che il fatto costituisca il reato di truffa aggravata previsto dall'art. 640-bis c.p., punisce chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Inoltre, la fattispecie rientra tra i reati per cui, ai sensi dell'art. 322-ter c.p., in caso di condanna, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reato ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. L'accusa era proprio di aver costituito un sodalizio criminale che, per il tramite di società a loro riconducibili e operanti nel settore dell'edilizia, nonché di esperti professionisti, certificava, ricorrendo a documentazione falsa, lavori di ristrutturazione aventi ad oggetto il miglioramento energetico e l'adeguamento

Superbonus e frode	
Il caso	Lavori di ristrutturazione eccedenti il reale valore di quelli effettivamente eseguiti onde accedere ai benefici statali rientrati nell'agevolazione del superbonus nella forma dello sconto in fattura
Il reato	Art. 316-ter c.p., Indebita percezione di erogazioni pubbliche: "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"
La decisione della Suprema Corte	Come affermato da Cass. pen. n. 37138/2023: <ul style="list-style-type: none"> • il reato si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi • si può procedere al sequestro e alla confisca sia del prodotto, da individuarsi nel credito illecitamente creato, che del profitto del reato, identificato nella cessione del credito stesso

mento antisismico eccedenti il reale valore di quelli effettivamente eseguiti, onde accedere ai benefici statali rientrati nell'agevolazione del superbonus, precisamente nella forma dello sconto in fattura. Ritenendola fondata, e osservando che ai fini della consumazione del reato in esame avrebbe dovuto prescindere dalla compensazione del credito, il Gip aveva disposto sequestro preventivo ai fini della confisca obbligatoria della somma di euro 2.622.508 pari al profitto del reato, in via diretta a carico della società diretta beneficiaria del credito acquisito, e per equivalente, in denaro o beni, a carico dei coindagati. Il provvedimento era stato confermato dal Tribunale del riesame, che aveva osservato, con particolare riguardo alla cessione del credito, che il credito di imposta altro non è che il diritto alla detrazione (cui corrisponde nell'importo) divenuto, per trasformazione, suscettibile di circolare mediante cessione nei termini indicati dalla legge.

La tesi della difesa. Nel ricorrere per Cassazione, i difensori eccepevano come il fatto di reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche si sarebbe consumato solo per la minor somma di euro 238.293 pari all'importo complessivo dei crediti di imposta portati in detrazione, atteso che la consumazione del reato si verificerebbe nel momento in cui il fornitore e/o cessionario (nell'ipotesi in cui il beneficia-

rio abbia rinunciato all'utilizzo diretto della detrazione a lui spettante per le spese relative agli interventi sostenuti) procedono alla compensazione tra il credito di imposta maturato, per effetto della esercitata opzione da parte del beneficiario, con debiti fiscali di pari importo (essendo tale il momento in cui il soggetto "percepirebbe" ovvero "conseguirebbe il contributo"); mentre il riconoscimento del credito di imposta in favore del fornitore, nell'ipotesi in cui è esercitata l'opzione del c.d. sconto in fattura, e la successiva sua eventuale cessione in favore di un istituto di credito o finanziario, dietro corrispettivo, costituirebbero fasi che si pongono in evidente rapporto di strumentalità con l'utilizzo dei crediti di imposta in compensazione (unico momento in cui si realizzerebbe un danno per lo Stato. Pertanto, il sequestro preventivo del profitto di reato di indebita percezione avrebbe dovuto essere ridotto sino alla concorrenza della somma di Euro 238.293.

Consumazione del reato, prodotto e profitto confiscabili. Nel pronunciarsi sul ricorso, la Cassazione ha ribadito che il reato di cui all'art. 316-ter c.p. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del

denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi" (Cass. pen., Sez. VI, n. 9060/2022.). Infatti, come già inquadrato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, con il riconoscimento del credito di imposta, immediatamente monetizzabile, il reato è già consumato in quanto l'ente erogatore non è più nella possi-

Il prodotto del reato rappresenta il frutto dell'attività illecita; il profitto è il lucro che si ricava per effetto della commissione del reato

bilità di recuperare quanto erogato ed il soggetto beneficiario ha già avuto l'accrescimento del proprio patrimonio. Ciò premesso, la Cassazione ha osservato come il Tribunale avesse spiegato la possibilità di procedere al sequestro sia del prodotto (consistente nel credito illecitamente creato) che del profitto (consistente nella cessione dello stesso) del reato; specificamente, l'ordinanza impugnata aveva correttamente evidenziato che all'illecita operazione contestata all'indagato si ricollegasse, sotto un diverso profilo, sia il sequestro del credito di imposta generato illecitamente, direttamente derivato dalla condotta di cui all'art. 316-ter

c.p. e sottoposto a vincolo reale in via diretta e impeditiva, sia il sequestro preventivo per equivalente del successivo profitto che dalla cessione di tale credito era stato realizzato nel patrimonio dell'indagato e nelle società coinvolte.

La decisione della Suprema Corte. A tale proposito, gli Ermellini hanno ricordato come già dal 1996 le Sezioni Unite hanno affermato su un piano generale che "in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato" (Cass., Sez. U, n. 9149/1996). Volendo, quindi, schematizzare: il prodotto è il risultato dell'azione criminosa, ovvero la cosa materiale creata, trasformata o acquisita mediante l'attività delittuosa, che con quest'ultima abbia un legame diretto e immediato; si tratta del frutto diretto ed immediato dell'attività criminosa, ossia del risultato ottenuto direttamente con l'attività illecita. Il profitto comporta invece un accrescimento del patrimonio dell'autore del reato ottenuto attraverso la acquisizione della creazione o la trasformazione di cose suscettibili di valutazione economica, corrispondente all'intero valore delle cose ottenute attraverso la condotta criminosa (cfr. Sez. U, n. 31617/2015, che ha precisato che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito). Prezzo, infine, è il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato, quale fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato. Sulla base di queste argomentazioni, la Cassazione ha in definitiva confermato la possibilità di procedere al sequestro e alla confisca sia del prodotto che del profitto del reato, dovendo identificarsi, nel caso in esame, il prodotto nel credito illecitamente creato ed il profitto nella cessione dello stesso. La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato gli indagati al pagamento delle spese processuali.